

- a) delle leggi emanate dall'Assemblea regionale;
- b) delle leggi e dei regolamenti emanati dallo Stato, rispetto al presente statuto ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione.

~ Art. 26. ~

L'Alta Corte giudica pure sui reati compiuti dal Presidente e dagli Uffessori regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al presente Statuto, ed accusati dall'Assemblea regionale.

~ Art. 27. ~

Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, promuove presso l'Alta Corte i giudizii di cui agli artt. 25 e 26, e, in quest'ultimo caso, anche in mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale.

~ Art. 28. ~

Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.

~ Art. 29. ~

L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla riceuta delle medesime.

Decorso otto giorni, senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero non trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Pres-

so

deute regionale sia pervenuta da parte dell'Alta Corte senten-  
za di annullamento, le leggi sono promulgate ed imme-  
diatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  
Regione.

~ Art. 30. ~

Il Presidente regionale, anche su voto dell'Assem-  
blea regionale, ed il Commissario di cui all'art. 27,  
possono impugnare per inostituzionalità davanti  
l'Alta Corte le leggi ed i regolamenti dello Stato, entro  
trenta giorni dalla pubblicazione.

~ Titolo IV. ~

~ Polizia ~

~ Art. 31. ~

Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il  
Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la  
quale nella Regione dipende disciplinarmente, per  
l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il  
Presidente della Regione può chiedere l'impiego delle  
forze armate dello Stato.

Cullavia il Governo dello Stato potrà assumere la  
direzione dei servizi di pubblica sicurezza, a richiesta  
del Governo regionale congiuntamente al Presidente dell'As-  
semblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa,  
quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato  
e la sua sicurezza.

Il Presidente ha anche il diritto di proporre,  
con richiesta motivata al Governo Centrale, la rimozione

sp.

o il trasferimento fuori dell'Isola, dei funzionari di polizia.

Il Governo regionale può organizzare corpi speciali di polizia amministrativa per la tutela di particolari usi ed interessi:

## ~ Titolo V. ~

### ~ Patrimonio e Finanze ~

#### ~ Art. 32. ~

I beni di demanio dello Stato, compreso le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

#### ~ Art. 33. ~

Sono altresì assegnati alla Regione e costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato oggi esistenti nel territorio della Regione e che non sono della specie di quelli indicati nell'articolo precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione: le foreste, che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo; le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico ed artistico, da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel territorio regionale; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici della Regione con loro arredi e gli altri beni destinati a un pub-

o/